

***Parere Commissione ANM Penale e procedura penale
sui disegni di legge 167, 1532, 1972 - Senato della Repubblica -***

D.D.L. n. 167 (Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa)

Il d.d.l. n. 167 non denota particolari problemi né si espone a significativi rilievi.

Presentato sin dal 2022, introduce, fra i reati per i quali la sospensione condizionale della pena è preclusa se non si è provveduto al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, anche il delitto di cui all'art. 628 c.p. (che si aggiunge così a quello di cui all'art. 624 *bis* c.p., come previsto con l. 26 aprile 2019 n. 36), sanando così i profili di irragionevolezza evidenziati dal Presidente della Repubblica, il quale, nella lettera inviata successivamente alla promulgazione della citata legge ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri, aveva rilevato che l'articolo 3 della citata legge subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena solo nel caso di condanna per i delitti di furto in abitazione o di furto con strappo, ma non anche per quello di rapina, così generando un trattamento differenziato tra i due reati non ragionevole poiché - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “*gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvergono, incrementati, anche nella rapina*”.

Sempre nell'ottica di recepire indicazioni promananti dal Presidente della Repubblica, il d.d.l. interviene sull'art. 115-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 8, comma 1, della l. 26 aprile 2019 n. 36, il quale, nello stabilire che, nei procedimenti penali nei quali venga riconosciuta la legittima difesa «domiciliare», le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, non ha contemplato analoga previsione per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio, così garantendo, con la nuova formulazione, che le spese di giudizio poste a carico dello Stato siano previste anche nei casi in cui ricorra tale ultima ipotesi (articolo 2).

D.D.L. n. 1532 (Modifiche all'articolo 2044 del codice civile e all'articolo 185 del codice penale in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa)

Il d.d.l. n. 1532 si propone, invece, di limitare ulteriormente la responsabilità civile di chi abbia agito per legittima difesa.

Già la l. 26 aprile 2019 n. 36 era intervenuta sull'art. 2044 cod. civ., mediante la introduzione di un secondo comma, che ha stabilito come, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 52 c.p., la responsabilità di chi ha compiuto il fatto vada esclusa, nonché di un terzo comma, che ha previsto come, nei casi di eccesso colposo di legittima difesa domiciliare, al danneggiato è dovuta una mera indennità (e non il risarcimento del danno), la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, *“tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”*.

Con il d.d.l. in esame si prevede una **generale riduzione del risarcimento del danno** per tutti i casi di eccesso colposo di legittima difesa e non solo per quelli all'interno del domicilio, mediante il rinvio all'art. 1227 cod. civ., ovvero alla disciplina del concorso del fatto colposo del creditore.

Si prevede, inoltre, di **escludere totalmente il diritto al risarcimento** del danneggiato che abbia posto in essere, consapevolmente e volontariamente, una condotta connotata da violenza non lieve alla persona o al patrimonio, oppure dalla minaccia dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Si stabilisce, infine, di **escludere anche l'indennità** nei casi in cui il danneggiato abbia posto in essere *“la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”*.

Da ultimo, con l'articolo 2 si agisce, secondo la relazione illustrativa dei proponenti, in modo consequenziale sul secondo comma dell'articolo 185 del codice penale, premettendo le parole *“Salvo che la legge disponga altrimenti,”*, così introducendo una clausola atta a recepire le ipotesi, quali quelle testé enucleate, stabilite dal diritto positivo, nelle quali rinviene deroga il principio generale, secondo cui *“Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”*.

A prescindere dalle considerazioni di politica legislativa poste alla base della introducenda novella, per come enucleate nella relazione illustrativa, secondo cui *“il disegno di legge ha la finalità di colmare una lacuna normativa e di ristabilire un criterio di giustizia sostanziale secondo cui non può essere riconosciuto un risarcimento o un'indennità alla persona che ha messo in pericolo l'incolumità altrui attraverso una condotta violenta o gravemente intimidatoria chi sceglie un agire illecito e violento contro un altro soggetto si espone volontariamente al rischio di subire una reazione, e anche qualora essa ecceda per colpa i limiti della legittima difesa, se ne accolla le conseguenze patrimoniali, in ragione del tipo di rischio, particolarmente grave, che si è assunto ..”*, appaiono ravvisabili futuri profili problematici, nella parte in cui la disposizione di nuovo conio introdurrebbe una deroga al diritto al risarcimento del danno o al riconoscimento dell'indennità anche nelle ipotesi in cui l'autore si sia limitato a prospettare l'uso delle armi (senza prevedere alcuna specificazione in ordine a queste ultime, tenuto conto del novero assai esteso delle medesime e della loro diversa potenzialità lesiva) o di altri non meglio precisati mezzi di coazione fisica, così tratteggiando situazioni denotanti significativi profili di indeterminatezza, le quali, oltre a rischiare di lasciare privi di qualsivoglia tutela coloro che abbiano subito un danno per il semplice fatto che abbiano effettuato anche solo un generico riferimento a possibili aggressioni personali, senza rappresentare un effettivo e concreto pericolo per chi abbia poi ecceduto nella reazione, mal si coniugano con il carattere stringente e tassativo che dovrebbe caratterizzare le eccezioni rispetto all'applicazione di un principio generale (quale, nel caso di specie, quello di cui al disposto di cui all'art. 2043 c.c.).

D.D.L. n. 1972 (Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. Premessa

Ma è soprattutto il **d.d.l. n. 1972** ad incidere direttamente sulla natura stessa della legittima difesa.

1. All'articolo 52 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto, infine, il seguente: «In caso di aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».

La modifica riguarda (ancora una volta) la disciplina, nevralgica per il diritto penale, delle scriminanti e, in particolare, della **legittima difesa**.

2. L'evoluzione della giurisprudenza dopo le riforme del 2006 e del 2019.

Prima di esprimere le proprie valutazioni, la Commissione reputa opportuno premettere il riferimento all'attuale testo normativo dell'art. 52 c. p. ed alle linee ermeneutiche che si sono affermate dopo le modifiche allo stesso apportate prima nel 2006 e, dopo, nel 2019.

Secondo quanto si apprende dalla lettura dei lavori parlamentari, peraltro, proprio l'interpretazione dei presupposti applicativi della scriminante appare costituire oggetto del *focus critico* che sembra ispirare la proposta di modifica di cui al D. D. L. n. 1972.

Ciò premesso, l'art. 52 cod. pen. dispone:

«1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Il testo attuale, come anticipato, è frutto di due modifiche approvate nell'arco di (appena) tredici anni. La legge 13 febbraio 2006, n. 59, con i commi 2 e 3, ha aggiunto all'iniziale disposto la disciplina della difesa presso il domicilio personale e quello commerciale, unitamente alla presunzione di proporzionalità. La legge 26 aprile 2019, n. 36, poi, ha aggiunto il comma 4, contenente la disciplina della difesa nei casi di intrusione violenta o armata presso il domicilio personale o commerciale. Al contempo, la legge 36/2019 ha introdotto nell'art. 55 cod. pen., in materia di eccesso colposo, il comma 2, il quale prevede che *«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».*

Con l'inserimento del nuovo secondo comma dell'art. 52 cod. pen., la legge n. 59 del 2006, dunque, ha introdotto una *presunzione legale di proporzionalità della reazione armata*, che, nell'interpretazione giurisprudenziale, è rimasta subordinata a *requisiti aggiuntivi*, la consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, la legittima presenza dell'agente nel domicilio medesimo ed il conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente *animus defendendi*, che si iscrive sempre nel contesto di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., posto che ***alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, di cui la necessità ed inevitabilità dell'offesa restano ineludibili precondizioni*** (Cass. Pen., Sez. 5, n. 35709 del 2/7/2014 - 13/8/2014, Rv. 260316-01; Sez. 4, n. 691 del 14/11/2013, Rv. 257884-01; Sez. 1, n. 12466 del 21/2/2007, Rv. 236217-01). La disposizione non permette, dunque, un'indiscriminata reazione nei confronti dell'autore dell'illecita intrusione o dell'illecito trattenimento, presupponendo un attacco, in ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o, quanto meno, un pericolo di aggressione. In casi del genere, la reazione è considerata, per definizione, proporzionata, nonostante una possibile asimmetria dei mezzi a disposizione, ma sempre che il pericolo di offesa all'incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l'uso dell'arma come mezzo di difesa. La stessa reazione a difesa dei beni è considerata legittima quando, in assenza di desistenza, si configuri il pericolo di una aggressione fisica.

La legge n. 36/2019, che ha nuovamente novellato l'art. 52 cod. pen., con l'introduzione del quarto comma, ha palesato l'intento di *rafforzare* ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio. Tale intervento, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, non ha, tuttavia, modificato l'impianto dell'istituto. Si è evidenziato che l'*incipit* della disposizione di cui al *nuovo* quarto comma dell'art. 52 cod. pen. ne delimita, in realtà, l'ambito di applicazione alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi precedenti e l'elemento di ulteriore specialità è costituito dalle modalità intrusive, connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, così elevate, per via normativa, a fattispecie di aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità. Quando l'invasione del domicilio sia caratterizzata da tali modalità, allora, può direttamente presumersi il rapporto di proporzione della reazione: resta, sempre, tuttavia, fermo il presupposto che sussista la necessità e l'inevitabilità della condotta di reazione, connotate dall'attualità del pericolo (Cass. Pen., Sez. 1, n. 23977 del 12/4/2022, Rv. 283185-01; Sez. 1, n. 21794 del 20/2/2020, Rv. 279340-01; Sez. 1, n. 13191 del 15/1/2020, Rv. 278935-01; Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Rv. 277419-01; Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279344-01).

Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di garantire l'equilibrio fra valori di rango costituzionale ed euro-convenzionale, nel corso del tempo, ha enucleato i profili costitutivi della scriminante della legittima difesa, da ultimo in relazione alle tematiche connesse al nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen..

Un primo significativo arresto è stato offerto da Cassazione Penale, Sez. 5, sentenza n. 19065 del 12/12/2019, Rv. 279344, la quale ha ribadito la *primazia* della responsabilità dello Stato nella tutela dell'incolumità e della sicurezza dei consociati, precisando che: ***"Siffatta opzione interpretativa, ampiamente disaminata dalla dottrina ed esplicitata nella lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della novella – si impone in un'ottica costituzionalmente orientata, che muove dal 'rilievo per cui la difesa, anche nel domicilio, resta 'una facoltà eccezionale di autodifesa, che ragionevolmente viene riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile', sicché 'la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini'. Donde il 'fondamento costituzionale' del regime di non punibilità 'a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad***

esso assimilati ... è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità" che, come tale, resta rimessa all'apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta. Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione in parola, oltre a porsi in termini del tutto eccentrici rispetto al sistema delle cause di giustificazioni, evidenzerebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall'art. 3 Cost., introducendo, del tutto irragionevolmente, un'area di esclusione dell'antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto".

Sempre nel solco di un'interpretazione costituzionalmente orientata, una pronuncia di poco successiva ha precisato che **non può essere invocata la scriminante**, anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, **se il pericolo** (compreso quello, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., derivante dall'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica) **non sia attuale**, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278861 – 01, in cui è stata esclusa la configurabilità della scriminante in un caso in cui l'imputato, avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili presenti nel cortile e lanciaarli ad un complice all'esterno, era sceso e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l'attualità del pericolo per essersi già consumato il reato di furto).

Ulteriori precisazioni hanno riguardato il dato che la scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede, quali **requisiti aggiuntivi rispetto alla proporzione**, di cui all'art. 52, comma primo, cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore, la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "*animus defendendi*", sicché alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, **non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata** (Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 23977 del 12/4/2022, Rv. 283185 – 01).

In ordine al quarto comma dell'art. 52 cod. pen., secondo il quale agisce sempre in legittima difesa colui che opera per respingere l'intrusione portata nel domicilio con violenza o con minaccia di uso di armi, poi, la giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. V, 10/11/2022, n. 4529 ha chiarito che esso non stabilisce una presunzione dell'intera ipotesi di legittima difesa, ma solo del requisito di proporzione della reazione e si pone in rapporto di specialità con la figura del secondo comma, dalla quale si distingue perché presuppone la commissione di una violazione di domicilio in forma aggravata.

Anche la previsione speciale di cui al comma 4, collegata all'intrusione violenta nel domicilio personale o commerciale, infine, radica la scriminante nella attualità della funzione difensiva quale indefettibile presupposto della fattispecie.

La giurisprudenza, ancora, ha chiarito che la verifica della scriminante, in forma reale o putativa, richiede un **vaglio complessivo della vicenda fattuale concreta**: "*L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione*" (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 34342 del 5/7/2024, Rv. 286931 - 02).

La stessa configurazione putativa, inoltre, risulta esclusa se si è al cospetto di azione deliberatamente attuata al di fuori di una attuale funzione difensiva. Dunque, l'eccesso colposo, nella sua dimensione valutativa (quando la colpa cade sull'erronea valutazione dell'entità della situazione scriminante) ed esecutiva (quando la colpa cade nella fase esecutiva), poiché collegato ad una sorta di sconfinamento dall'ambito di una scriminante comunque sussistente, non è, per definizione, configurabile laddove la scriminante sia esclusa in radice: *«l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati»* (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279344 – 02 inerente a fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell'azione asseritamente difensiva). Ancora, si è precisato che *“in tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen., come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa”* (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 34345 del 10/11/2020, Rv. 279964 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 21794 del 20/2/2020 (dep. 21/7/2020) Rv. 279340 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 13191 del 15/1/2020, Rv. 278935 - 01).

Da ultimo, la S.C. ha statuito come, in tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell'attuale formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo, compreso quello cui fa riferimento l'art. 52, comma quarto, cod. pen., derivante dall'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278861 – 01).

In conclusiva sintesi, la giurisprudenza formatasi dopo la novella del 2019 ha dunque evidenziato come la presunzione di proporzione sia da intendersi come relativa e come permanga comunque la necessità di accertare l'attualità e non evitabilità del pericolo, l'offesa ingiusta, la finalità difensiva e la necessità della reazione.

Il verbo «respingere» utilizzato nel nuovo quarto comma è stato interpretato altrettanto restrittivamente, sicché si è ritenuta legittima la reazione tesa ad impedire o arrestare una intrusione violenta e non quando, invece, l'intrusione sia terminata e la condotta abbia assunto finalità punitive, ritorsive o vendicative.

Neppure l'introduzione dell'avverbio «sempre» è stata interpretata come sufficiente a coprire ogni reazione, anche nei casi di cessato pericolo. E', ad esempio, il caso della sopra già menzionata Cassazione Penale, sez. 5 n. 49883/2019, che ha statuito come, *“In tema di legittima difesa, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un pericolo di aggressione personale”*, con ciò precisando, in una fattispecie di utilizzazione di un'arma contro un soggetto che, pur trovandosi all'interno di luoghi

equiparati al domicilio, non stava tenendo una condotta da cui potesse ravvisarsi l'attualità del pericolo e la necessità della difesa, che l'inserimento, ad opera della legge n. 36 del 2019, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen., dell'avverbio "sempre", ha avuto il mero significato di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma.

3. Le ragioni della proposta di modifica di cui al d. d. l. 1972.

Se quella che precede è una breve sintesi delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità, in occasione della presentazione del D.D.L., si è evidenziato che, [...], *nelle circostanze in cui un'aggressione si consuma nell'immediatezza e non consente un tempestivo intervento delle Forze dell'ordine, il diritto all'autodifesa costituisce l'ultima e inevitabile forma di tutela dell'incolumità personale. In tali situazioni eccezionali appare meritevole di una più ampia protezione il comportamento di chi reagisce nell'esclusivo intento di sottrarsi all'offesa e di preservare la propria vita o quella di altri. La presente proposta di modifica introduce nell'articolo 52 del codice penale un nuovo comma, volto a stabilire che «in caso di aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta»*. Tale previsione intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un'aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valorizzando il diritto fondamentale all'incolumità personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. L'intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza. In tali situazioni, la pretesa di un «calcolo» raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come un'inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore. [...]

4. Gli aspetti critici del d. d. l. 1972.

Le proposizioni che accompagnano l'intento di modifica dell'art. 52 c.p. palesano effetti tali che ben può, anzitutto, discutersi, da un punto di vista sistematico, se si sia al cospetto di una ulteriore modifica della disciplina della scriminante della legittima difesa o, piuttosto, della previsione di una diversa e nuova causa di giustificazione. Tale aspetto, in questa primissima fase, in attesa dei contributi della dottrina, appare – a ben vedere – di scarso rilievo.

E lo è ove si ponga mente ai principi coinvolti nella fattispecie ed al *difficile* percorso compiuto dalla giurisprudenza per dare, grazie all'imprescindibile contributo della dottrina, una lettura costituzionalmente orientata delle innovazioni introdotte con la legge del 2019.

Oltre che riflettere sul percorso ermeneutico di cui si è dato sopra sinteticamente atto, per evidenziare i dubbi di tenuta costituzionale della disposizione che si intende introdurre, è opportuno richiamare uno stralcio del comunicato dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale del 27 luglio 2026, che non ha mancato di rimarcare che:

“... Proporre modifiche alla disciplina della legittima difesa che prescindano dai requisiti della necessità e della proporzione dell'azione difensiva rispetto a un pericolo attuale, legittimando di fatto forme vendicative di giustizia privata, oppure interventi che escludano integralmente il risarcimento del danno conseguente a un fatto illecito, significa mettere in discussione equilibri che si collocano

alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberal-solidaristica. Con le riforme del 2006 e del 2019 la disciplina della legittima difesa è stata già estesa fino al limite estremo della compatibilità con i principi costituzionali, compatibilità che la giurisprudenza ha potuto riconoscere soltanto attraverso un'interpretazione conforme, anche grazie al contributo della dottrina penalistica. Promettere oggi di oltrepassare tali limiti significa alimentare aspettative che non possono trovare coerente attuazione dalla prospettiva costituzionale e, ancora più in profondità, significa trasmettere un messaggio culturale che affievolisce il valore della vita umana, lasciando intendere che, al di fuori dei presupposti oggi fissati dalla legge, l'eliminazione dell'autore del reato possa rappresentare una risposta ordinaria e socialmente accettabile ...”.

Affermazioni, quelle che precedono, di assoluta importanza, per l'autorevolezza di chi le ha inserite in un documento di alto valore (giuridico e sociale) e che questa Commissione condivide.

Sono diversi gli aspetti della proposta di legge che non convincono.

Anzitutto la latitudine della nozione di **qualsiasi reazione** che sarebbe suscettibile di non punibilità: termine del tutto generico, ampio a tal punto da lasciare ipotizzare una sfera di azione (anzi di reazione) priva di ogni limite. Una nozione che potrebbe rivelarsi quasi prodromica al sovvertimento del principio, ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza, secondo cui è compito dello Stato quello di garantire l'incolumità e la sicurezza dei consociati, non essendo legittimata alcuna forma di reazione che non trovi giustificazione nelle rigide maglie che caratterizzano l'attuale assetto normativo della legittima difesa, come interpretato in chiave costituzionalmente orientata. Se già parte della dottrina aveva evidenziato che la presunzione introdotta con la legge del 2019 avrebbe potuto riversarsi sugli estremi della costrizione, della necessità e della proporzione della difesa (aprendo la strada, in buona sostanza, alla possibilità di reagire *ad libitum*, a prescindere dalle circostanze del caso), infatti, è stato merito della giurisprudenza, con il rilevante apporto della dottrina stessa, trovare gli spiragli per un'interpretazione della norma in chiave costituzionalmente orientata (senza, cioè, che si concretizzasse la – paventata già agli albori della riforma del 2019 – violazione dell'articolo 3 della Costituzione – se non anche quella dell'articolo 2, *sub specie* della violazione dei diritti umani universalmente riconosciuti e garantiti, primo fra tutti la vita, in ordine al quale si tornerà più diffusamente da qui a poco).

La latitudine della scriminante che verrebbe determinata dalla modifica proposta si tradurrebbe, poi, in un netto *vulnus* ai principi costituzionali, escludendo ogni rilievo al principio di proporzionalità e, di fatto, a buona parte degli ulteriori requisiti che sono stati individuati per consentire la rispondenza della disposizione, come innovata dalla legge del 2019, ai valori costituzionali. Il testo della norma, sotto questo profilo, non richiede neanche particolari commenti laddove afferma che non è punibile **qualsiasi reazione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta**. Il difficile percorso interpretativo di adeguamento della norma ai principi costituzionali verrebbe inevitabilmente intaccato né a diverse conclusioni può condurre la limitazione della non punibilità alle reazioni (*qualsiasi*) poste in essere nell'*immediatezza del fatto* da chi subisce l'aggressione. Profilo, questo, che, al di là di una definizione comunque generica, appare ultroneo se solo si pensa all'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza sul punto.

5. Profili di compatibilità della nuova disciplina con il diritto convenzionale

Ma, per come si è fatto sopra già cenno, la novella sembra portare con sé significativi profili di incompatibilità con il diritto convenzionale.

Per come si è dato sopra diffusamente atto, la disposizione in commento prevede la non punibilità di «qualsiasi reazione» posta in essere «nell'immediatezza del fatto», escludendo espressamente la rilevanza di tre elementi: la proporzionalità dei mezzi, la persistenza del pericolo e la natura strettamente difensiva della condotta.

L'unico limite superstite è, dunque, quello cronologico. Sembra trattarsi non di un ulteriore ampliamento della scriminante, ma del passaggio da una causa di giustificazione fondata sul bilanciamento tra beni ad una clausola di impunità ancorata al solo contesto spaziale (costituito dal domicilio o dal luogo di lavoro) e temporale. Siffatto radicale mutamento di prospettiva rende centrale il confronto con l'art. 2 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

5.1. Il parametro: l'art. 2, § 2, CEDU e il criterio dell'«assoluta necessità»

L'art. 2, § 2, ammette che la privazione della vita non costituisca violazione della Convenzione soltanto quando derivi da un ricorso alla forza «reso assolutamente necessario» per il perseguimento di una delle finalità tassativamente indicate dalla stessa disposizione. Nel caso in esame viene in rilievo la finalità prevista dalla lettera a), ossia la difesa di ogni persona contro la violenza illegale. Il giudizio di assoluta necessità deve, pertanto, essere condotto in rapporto a tale specifica finalità.

Il *leading case* in materia resta **McCann e altri c. Regno Unito** [GC], 27 settembre 1995, ric. n. 18984/91. In tale occasione la Grande Camera ha affermato che l'avverbio «assolutamente» [«reso assolutamente»] impone un sindacato più stringente e imperativo di quello ordinariamente applicato per stabilire se un'ingerenza sia «necessaria in una società democratica» ai sensi del secondo paragrafo degli artt. 8-11. Ne consegue che la forza impiegata deve essere **strettamente proporzionata** al conseguimento dello scopo legittimo, posto che necessità e proporzionalità costituiscono due aspetti del medesimo giudizio. Una misura che eccede quanto richiesto dallo scopo non è, per la parte eccedente, necessaria.

Nel sindacato ordinario previsto dagli artt. 8-11, la proporzionalità opera come giusto equilibrio tra l'interesse generale ed il diritto individuale e lascia allo Stato un margine di apprezzamento entro il quale sono ammissibili soluzioni diverse, purché nessuna risulti sbilanciata. Il requisito dell'assoluta necessità elimina tale latitudine: la forza non deve essere soltanto ragionevole, ma indispensabile. Nell'art. 2 la proporzionalità cessa così di essere un limite esterno entro cui si esercita una scelta e diviene una misura esatta, che coincide con lo stretto indispensabile per la protezione di una persona.

La Corte ha precisato inoltre l'ambito di applicazione della norma convenzionale sotto due ulteriori profili. In primo luogo, l'art. 2 comprende non soltanto le uccisioni intenzionali, ma anche le situazioni in cui il ricorso alla forza abbia cagionato la morte come esito non voluto. In secondo luogo, a partire da **Makaratzis c. Grecia** [GC], 20 dicembre 2004, ric. n. 50385/99, la disposizione trova applicazione anche quando la vittima sopravviva, purché la forza impiegata fosse potenzialmente letale. L'art. 2 abbraccia dunque ogni ricorso a una forza idonea a porre in pericolo la vita, a prescindere dall'intenzione di uccidere e dall'evento prodotto.

Tanto premesso, la disposizione che si intende introdurre ha un ambito di applicazione particolarmente ampio, definito attraverso la locuzione «qualsiasi reazione». Essa rende non punibile ogni condotta posta in essere contro un'aggressione a mano armata e dunque anche l'uso di armi da fuoco, qualunque ne sia l'esito: la morte, il ferimento o nessuna conseguenza. L'area di operatività della nuova norma finisce così per sovrapporsi interamente a quella dell'art. 2, come delineata dalla giurisprudenza di Strasburgo: ogni reazione potenzialmente letale che la Convenzione assoggetta al requisito dell'assoluta necessità è, al tempo stesso, una reazione che la nuova disposizione dichiara non punibile senza alcuna verifica di tale requisito. Il contrasto con la Convenzione non riguarda

quindi ipotesi marginali o i soli casi in cui la reazione abbia cagionato la morte dell'aggressore, ma investe l'intero campo nel quale le garanzie dell'art. 2 sono chiamate a operare.

Va inoltre sottolineato che la lettera a) del § 2 legittima la forza letale solo a difesa di **persone** contro la violenza illegale. Non vi rientra dunque la tutela del patrimonio, del domicilio in quanto tale o dell'inviolabilità dei luoghi di lavoro. La dottrina convenzionalistica ne ricava in modo pressoché unanime che la difesa di beni meramente patrimoniali non può mai giustificare, sul piano convenzionale, l'inflizione intenzionale della morte.

5.2. Gli obblighi positivi e l'adeguatezza del quadro normativo

Si potrebbe però obiettare che l'art. 2 vincoli lo Stato e i suoi agenti, mentre la legittima difesa riguarda condotte di privati. L'obiezione non regge però alla luce della giurisprudenza sugli obblighi positivi.

In **Osman c. Regno Unito** [GC], 28 ottobre 1998, ric. n. 23452/94, la Corte ha affermato che l'art. 2 impone allo Stato, anzitutto, di garantire il diritto alla vita predisponendo **efficaci disposizioni penali** idonee a dissuadere dal commettere offese contro la persona e sostenute da un apparato di prevenzione, repressione e sanzione delle violazioni. Il principio è stato ribadito con riferimento all'Italia in **Mastromatteo c. Italia** [GC], 24 ottobre 2002, ric. n. 37703/97.

Sul versante specifico dell'uso della forza, la Corte ha elaborato l'obbligo di dotarsi di un **quadro legislativo ed amministrativo adeguato**, che regoli le circostanze in cui la forza potenzialmente letale può essere impiegata. In **Makaratzis** la Grande Camera ha ravvisato la violazione anche per l'inadeguatezza della cornice normativa greca sull'uso delle armi. In **Nachova e altri c. Bulgaria** [GC], 6 luglio 2005, ric. nn. 43577/98 e 43579/98, ha censurato in quanto tale una regolamentazione che autorizzava l'uso delle armi da fuoco contro chi si sottraeva all'arresto per reati minori. Una disciplina che consenta di sparare a persone in fuga non pericolose non soddisfa, già sul piano astratto, il requisito dell'assoluta necessità.

Questi principi sono stati elaborati con riferimento all'uso della forza da parte degli agenti statali. La loro logica si estende, tuttavia, anche al legislatore che disciplina l'uso della forza da parte dei privati. Una norma che dichiari non punibile una condotta lesiva della vita esprime infatti la scelta dello Stato di sottrarre quella condotta alla protezione penale. Se l'obbligo di tutela penale della vita, di matrice Osman, possiede un contenuto minimo, esso comprende il divieto di dichiarare *ex lege* lecita, o comunque impunita, l'uccisione non necessaria di una persona. La responsabilità dello Stato non deriverebbe, quindi, dall'imputazione del fatto del privato, ma dall'atto legislativo che ne assicura l'impunità.

Occorre poi ricordare che il diritto alla vita appartiene a "ogni persona" e dunque anche all'aggressore. La Convenzione non conosce categorie di soggetti la cui vita sia sottratta alla garanzia per effetto della condotta illecita tenuta. L'illiceità dell'aggressione rileva nel giudizio di necessità e proporzione, ma non annulla la titolarità del diritto.

5.3. La dottrina dell'"honest belief": ciò che la Convenzione consente

Ai fini che interessano occorre dare conto anche dello spazio che la giurisprudenza di Strasburgo riconosce alla situazione soggettiva di chi reagisce. È su questo terreno che si collocano le legittime istanze di tutela dell'aggredito, cui il disegno di legge intende rispondere.

Già in McCann la Corte ha ammesso che l'uso della forza può essere giustificato quando si fonda su una convinzione onesta, percepita per buone ragioni come valida al momento dei fatti, anche se poi

rivelatasi erronea. Imporre un obbligo diverso significherebbe gravare chi agisce di un onere irrealistico, a detrimento della sua vita e di quella altrui.

Il principio è stato applicato alla normativa italiana in **Giuliani e Gaggio c. Italia** [GC], 24 marzo 2011, ric. n. 23458/02, relativo alla morte di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova. La Grande Camera, esaminando una vicenda definita in sede interna con l'applicazione degli artt. 52 e 53 c.p., ha escluso la violazione sostanziale dell'art. 2. Ha valorizzato la situazione di pericolo imminente per la vita del militare, lo stato di panico e la percezione soggettiva della minaccia.

La dottrina è stata poi sistematizzata in **Armani Da Silva c. Regno Unito** [GC], 30 marzo 2016, ric. n. 5878/08, in cui la Corte ha chiarito che il fulcro del giudizio consiste nell'accertare se la convinzione fosse soggettivamente e sinceramente nutrita, mentre la sua ragionevolezza rileva ai fini della verifica della genuinità di tale convinzione. In quella sede la Grande Camera ha ritenuto compatibile con l'art. 2 il diritto inglese in materia di legittima difesa. Quel sistema conserva, tuttavia, il requisito per cui la forza deve essere ragionevole nelle circostanze percepite dall'agente e, dunque, proporzionata alla minaccia così come rappresentata.

Il punto è di grande rilievo in questa sede. La Convenzione ammette che il giudizio sulla reazione si svolga *ex ante* e dal punto di vista dell'agredito. Ammette anche che si tenga conto dello stress, della sorpresa e dell'errore scusabile. Nel sistema interno questi profili trovano già espressione nell'art. 59, comma 4, c.p. sulla scriminante putativa e nell'art. 55, comma 2, c.p. sull'esclusione della punibilità per eccesso colposo in stato di grave turbamento. La Convenzione **non tollera**, invece, che il giudizio di necessità e proporzione venga soppresso in radice. Honest belief significa che si valuta la reazione alla luce del pericolo percepito. Non significa che la reazione sia sottratta a qualsiasi valutazione.

5.4. I profili di incompatibilità della norma proposta

Alla luce dei principi enucleati, i punti di frizione possono essere individuati con precisione.

a) Soppressione dell'attualità del pericolo. La norma dichiara irrilevante "la persistenza del pericolo" e conserva soltanto il requisito dell'"immediatezza del fatto". Diventa così non punibile la reazione successiva alla cessazione dell'offesa, purché cronologicamente contigua. L'ipotesi paradigmatica è l'aggressore che si dà alla fuga o che è già stato disarmato e viene colpito, magari alle spalle, pochi istanti dopo. È esattamente la situazione che la Corte ha ritenuto incompatibile con l'art. 2 in Nachova: quando il pericolo per le persone è venuto meno, il ricorso alla forza letale non può essere "assolutamente necessario" per la "difesa" di alcuno. Manca in radice lo scopo legittimo previsto dal § 2, lett. a).

b) Soppressione della proporzione. L'irrelevanza della "proporzionalità dei mezzi usati" contrasta frontalmente con il requisito della stretta proporzionalità affermato da McCann in poi. Occorre distinguere questa previsione dalla disciplina interna introdotta nel 2019. Quella introduceva una presunzione di proporzione, sulla cui compatibilità convenzionale si era già discusso; essa operava però pur sempre all'interno di un giudizio di necessità. Qui la proporzione è semplicemente espunta, anche nella sua dimensione minima: la reazione letale contro un'aggressione che non metteva in pericolo l'incolumità fisica di alcuno.

c) Soppressione della natura difensiva. È forse il profilo più grave. Dichiarare irrilevante la "natura strettamente difensiva della condotta" significa rendere non punibile anche la reazione **ritorsiva o punitiva**, cioè la condotta che non mira a respingere l'offesa ma a infliggere all'aggressore una sanzione privata. Una simile previsione non è più riconducibile alla logica della difesa e dunque non può ricadere nella lett. a) dell'art. 2, § 2, che ne è l'unico possibile fondamento convenzionale. Le finalità elencate dal § 2 sono tassative e la vendetta privata non vi figura.

d) Estensione ai luoghi di lavoro e rilievo implicito del patrimonio. Il riferimento all'esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale rende evidente che il bene sotteso è, almeno in parte, patrimoniale. È vero che il presupposto dell'“aggressione a mano armata” implica una minaccia per le persone. Tuttavia, una volta eliminati i requisiti di attualità e di finalità difensiva, la norma copre anche la reazione rivolta a impedire la fuga con la refurtiva quando ogni pericolo per le persone è cessato. In quel caso la tutela del patrimonio diventa l'unico interesse in gioco, e la lett. a) del § 2 non consente di giustificarla.

e) Indeterminatezza di “aggressione a mano armata”. Il principio di determinatezza, nella sua dimensione di garanzia individuale, è tradizionalmente riferito alle norme incriminatrici ed opera in forma attenuata rispetto alle cause di giustificazione, che restringono l'area del punibile. L'indeterminatezza dei presupposti della norma proposta, a cominciare dalla nozione di «aggressione a mano armata», che non chiarisce se ricomprenda le armi improprie, le armi giocattolo o le armi scariche, assume tuttavia rilievo sotto un diverso profilo. La giurisprudenza di Strasburgo esige che il quadro normativo che disciplina il ricorso alla forza potenzialmente letale sia adeguato e dunque che delimiti con precisione le situazioni in cui tale forza è consentita. Una disposizione che rende non punibile qualsiasi reazione sulla base di presupposti incerti non soddisfa tale requisito, e rimette in definitiva al giudice la scelta di quali lesioni della vita debbano restare prive di tutela penale.

f) Soggetti tutelati dalla non punibilità e posizione dei terzi. La locuzione “qualsiasi reazione” non è testualmente limitata alla condotta rivolta contro l'aggressore. Una lettura letterale potrebbe estendere la non punibilità alle lesioni o alla morte di terzi estranei: un passante, un cliente, un coinquilino. Rispetto a costoro, che non hanno posto in essere alcuna violenza illegale, l'art. 2 non offre alcuna base giustificativa e l'omessa tutela penale sarebbe ancora più evidente.

5.5. Uno spunto comparato: il “householder case” inglese

Il raffronto con il Regno Unito è particolarmente istruttivo, perché si tratta dell'ordinamento europeo più spesso evocato nel dibattito politico a sostegno di una difesa domiciliare “rafforzata”.

Il Crime and Courts Act 2013, sezione 43, ha introdotto per il cosiddetto householder case una regola speciale. La forza impiegata contro l'intruso nella propria abitazione non è irragionevole per il solo fatto di essere sproporzionata; è esclusa solo se **gravemente** sproporzionata (“grossly disproportionate”). La High Court, in *R (Collins) v Secretary of State for Justice* [2016] EWHC 33 (Admin), ha ritenuto la disposizione compatibile con l'art. 2 CEDU. Ha però fondato questa conclusione proprio sulla circostanza che la regola non elimina il requisito generale della ragionevolezza: la forza gravemente sproporzionata resta sempre illecita e anche quella meramente sproporzionata può esserlo alla luce di tutte le circostanze.

Anche il modello più permissivo tra quelli europei, dunque, è stato giudicato conforme alla Convenzione soltanto in quanto conserva una soglia minima di controllo sulla proporzione e presuppone comunque una reazione difensiva a un pericolo percepito. La norma italiana proposta andrebbe ben oltre, eliminando espressamente ciascuno di questi limiti.

5.6. Ricadute nell'ordinamento interno

Sul piano interno, l'art. 2 CEDU opera come norma interposta ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., secondo la ricostruzione avviata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007. Di regola il giudice comune deve anzitutto tentare un'interpretazione convenzionalmente conforme. Qui però la strada appare preclusa dalla lettera stessa della disposizione. La formula “*indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla*

natura strettamente difensiva della condotta” esclude proprio quelle letture adeguatrici che la giurisprudenza di legittimità aveva potuto adottare rispetto alla riforma del 2019.

Ne deriva che appare altamente probabile la configurabilità di questioni di legittimità costituzionale. Il parametro sarebbe l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 2 CEDU, verosimilmente congiunto con l’art. 2 Cost., che tutela la vita come diritto inviolabile e con l’art. 3 Cost. La norma tratta infatti in modo radicalmente diverso condotte identiche per disvalore in ragione del solo luogo di commissione. Vi sarebbe poi, sul piano sovranazionale, l'esposizione dello Stato a condanne a Strasburgo nei singoli casi, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale.